SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 10

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 13 gennaio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 13 gennaio 1995, n. 7.

Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni attuative dell'articolo 68 della Costituzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Nel comma 3 dell'articolo 343 del codice di procedura penale sono soppresse le parole: «del Parlamento o».

Art. 2.

1. Il comma 4 dell'articolo 655 del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 3.

1. Quando risulti evidente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice la dichiara di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

2. Il giudice, se non ritiene di dover provvedere a norma del comma 1 e sempreché sia rilevata la questione relativa all'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, pronuncia, sentite le parti, ordinanza non impugnabile. Con tale provvedimento, qualora non ritenga che la questione sia manifestamente infondata, il giudice trasmette direttamente gli atti alla Camera competente perché questa deliberi se il fatto per il quale è in corso il procedimento concerna o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e dispone la sospensione del procedimento sino alla deliberazione della Camera competente e, comunque, per un tempo non superiore a novanta giorni. Prima della deliberazione della Camera competente o della scadenza del termine predetto, possono essere compiuti soltanto gli atti urgenti. Nel caso di procedimenti riuniti, il giudice, anche di ufficio, può disporre la relativa separazione. Quando dichiara la questione manifestamente infondata, il giudice informa immediatamente la Camera competente trasmettendo copia dell'ordinanza.

Art. 4.

1. Quando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento perquisizioni personali o domiciliari, ispezioni personali, intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, sequestri di corrispondenza, ovvero quando occorre procedere al fermo, all'esecuzione di una misura cautelare personale o all'esecuzione dell'accompagnamento coattivo, l'autorità giudiziaria richiede direttamente l'autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene.

2. L'autorizzazione non è richiesta se il membro del Parlamento è colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ovvero si tratta di eseguire una sentenza irrevocabile di condanna.

3. L'autorizzazione è richiesta dall'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento da eseguire; in attesa dell'autorizzazione l'esecuzione del provvedimento rimane sospesa.

Art. 5.

1. Con l'ordinanza prevista dall'articolo 3 e con la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 4, l'autorità giudiziaria enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento indicando le norme di legge che si assumono violate e fornisce alla Camera competente gli elementi su cui si fonda il provvedimento.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1995

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIONDI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli* BIONDI

95G0028

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 19 dicembre 1994.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novanta, centottantadue e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 15 dicembre 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visti i propri decreti del 5 dicembre 1994 che hanno disposto per il 15 dicembre 1994 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novanta, centottantadue e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma secondo, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 29 dicembre 1993 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 novembre 1994;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 15 dicembre 1994 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 dicembre 1994 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,85 per i BOT a novanta giorni, a L. 95,57 per i BOT a centottantadue giorni e a L. 90,80 per i BOT a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, gravante sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, ammonta a L. 118.009.066.000 per i buoni a novanta giorni con scadenza 15 marzo 1995, a L. 243.854.605.000 per i titoli a centottantadue giorni con scadenza 15 giugno 1995 e a L. 413.984.712.500 per i titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 dicembre 1995.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,52 per i BOT a novanta giorni, a L. 94,90 per i BOT a centottantadue giorni e a L. 89,60 per i BOT a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A0180

DECRETO 5 gennaio 1995.

Ulteriori disposizioni sulla gestione centralizzata dei titoli di Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1993, recante disposizioni sulla gestione centralizzata dei titoli di Stato;

Ritenuto che, a seguito dell'informatizzazione del «registro dei vincoli» previsto dall'art. 4 del predetto decreto ministeriale, si rende necessario modificare o integrare alcune disposizioni del decreto stesso;

Decreta:

Art. 1.

Gli articoli 4, 5 e 10 del decreto ministeriale 27 maggio 1993 di cui alle premesse sono sostituiti dai seguenti:

Art. 4. — Con il trasferimento alla «gestione centralizzata», i vincoli — diversi da quelli che, a norma del testo unico sulle leggi del debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, possono essere annotati soltanto sulle iscrizioni nominative — sui titoli immessi nel sistema accentrato, che siano stati costituiti sia anteriormente che successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, si trasferiscono, senza effetti novativi, sui diritti del depositante. Detti vincoli risultano da apposito registro tenuto dal depositario in conformità agli articoli 2215, 216 e 2219 del vigente codice civile. A tal fine può essere utilizzato anche il registro di cui all'art. 7 della legge 19 giugno 1986, n. 289.

La registrazione del vincolo nel registro, ai sensi del precedente comma, produce gli effetti propri della costituzione del vincolo.

Nel caso di pignoramento di titoli immessi nel sistema accentrato, gli adempimenti nei confronti dei comproprietari previsti dagli articoli 599 e 600 del vigente codice di procedura civile sono eseguiti nei confronti della «gestione centralizzata - conto accentrato in titoli», tenuta dalla Banca d'Italia.

Art. 5. — La Banca d'Italia consegna al depositario i titoli di cui è chiesto il ritiro, ove ne abbia la disponibilità nella «gestione centralizzata»; in caso contrario per la consegna occorrerà attendere i tempi tecnici necessari per l'allestimento e la spedizione dei titoli.

Art. 10. — Il registro di cui al precedente art. 4, primo comma, deve contenere le seguenti indicazioni:

a) numerazione progressiva per anno delle registrazioni;

b) data della registrazione;

c) specie del titolo di Stato;

d) natura del vincolo ed eventuali altre indicazioni supplementari;

e) causale della registrazione (accentramento e restituzione dei titoli di Stato nonché altre operazioni che non comportano tramutamento dei titoli) e data dell'operazione oggetto della registrazione;

f) data di costituzione del vincolo, se la stessa è anteriore all'entrata in vigore del presente decreto oppure all'immissione dei titoli nel sistema;

g) quota parte dei titoli di Stato gravati dal vincolo previsto dal primo comma del precedente art. 4;

h) avente diritto ai titoli;

i) beneficiario del vincolo previsto dal primo comma del precedente art. 4;

l) eventuale data di scadenza del vincolo previsto dal primo comma del precedente art. 4.

La documentazione contabile rilasciata dal depositario deve recare l'annotazione dell'eventuale esistenza di vincoli di cui al primo comma del precedente art. 4 sui titoli di Stato depositati.

Gli effetti della registrazione dei vincoli previsti dal primo comma del precedente art. 4, sorti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto ovvero all'immissione dei titoli nel sistema retroagiscono al momento della costituzione del vincolo stesso.

Art. 2.

Gli intermediari aderenti alla «gestione centralizzata» possono avvalersi della gestione anche per i titoli di Stato depositati presso di essi da intermediari non aderenti, provvedendo a regolare i conseguenti rapporti con questi ultimi nell'osservanza delle disposizioni, in quanto applicabili, contenute nel decreto ministeriale 27 maggio 1993 come modificato dal presente provvedimento.

Art. 3.

Le disposizioni del decreto ministeriale 27 maggio 1993, come modificato dal presente decreto, si applicano anche ai titoli obbligazionari emessi dalla Cassa depositi e prestiti, depositati presso la «gestione centralizzata - conto accentrato in titoli», tenuta dalla Banca d'Italia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, unitamente al decreto ministeriale 27 maggio 1993, entrerà in vigore il 1° aprile 1995.

Roma, 5 gennaio 1995

Il Ministro: DINI

95A0145

DECRETO 9 gennaio 1995.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novanta, centottantadue e trecentosessantaquattro giorni relativi all'emissione del 30 dicembre 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visti i propri decreti del 19 dicembre 1994 che hanno disposto per il 30 dicembre 1994 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novanta, centottantadue e trecentosessantaquattro giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma secondo, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 29 dicembre 1993 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 dicembre 1994;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 30 dicembre 1994 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 dicembre 1994 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,83 per i BOT a novanta giorni, a L. 95,44 per i BOT a centottantadue giorni e a L. 90,50 per i BOT a trecentosessantaquattro giorni.

La spesa per interessi, gravante sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, ammonta a L. 325.884.361.500

per i buoni a novanta giorni con scadenza 30 marzo 1995, a L. 592.784.301.000 per i titoli a centottantadue giorni con scadenza 30 giugno 1995 e a L. 1.422.865.495.000 per i titoli a trecentosessantaquattro giorni con scadenza 29 dicembre 1995.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,49 per i BOT a novanta giorni, a L. 94,78 per i BOT a centottantadue giorni e a L. 89,35 per i BOT a trecentosessantaquattro giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A0181

DECRETO 9 gennaio 1995.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a ottantotto giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 726, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, che fissa in miliardi 138.600 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma secondo, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Decreta:

Per il 16 gennaio 1995 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a ottantotto giorni con scadenza il 14 aprile 1995 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1995.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 12 dicembre 1994 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata fino ad un importo massimo di 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 11 gennaio 1995, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 12 dicembre 1994.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A0182

DECRETO 9 gennaio 1995.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centosettantanove giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 726, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, che fissa in miliardi 138.600 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma secondo, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Decreta:

Per il 16 gennaio 1995 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centosettantanove giorni con scadenza il 14 luglio 1995 fino al limite massimo in valore nominale di lire 6.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1995.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 12 dicembre 1994 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata fino ad un importo massimo di 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 11 gennaio 1995, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 12 dicembre 1994.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A0183

DECRETO 9 gennaio 1995.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 726, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, che fissa in miliardi 138.600 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma secondo, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Decreta:

Per il 16 gennaio 1995 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 15 gennaio 1996 fino al limite massimo in valore nominale di lire 7.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1996.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 12 dicembre 1994 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata fino ad un importo massimo di 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 11 gennaio 1995, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 12 dicembre 1994.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A0184

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 dicembre 1994

Autorizzazione alla società O.C.E. - Organismo di certificazione europea S.r.l., al rilascio di certificazioni per alcune categorie di dispositivi individuali di protezione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
E
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e, in particolare, l'art. 6, comma 4, di attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione individuale;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente i requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo;

Vista l'istanza con la quale la società O.C.E. - Organismo di certificazione europea S.r.l., con sede in Roma, Via Ancona n. 21 in forza del citato decreto legislativo 4 dicembre 1992 ha richiesto l'autorizzazione per talune categorie di dispositivi di protezione individuale;

Rilevato che la documentazione allegata all'istanza contiene quanto richiesto dagli articoli 2 e 3, punti da 1) a 8), del decreto ministeriale 22 marzo 1993;

Considerato che sulla base della dichiarazione presentata ha dimostrato di soddisfare ai requisiti minimi previsti nell'allegato V alla direttiva 89/686/CEE;

Visto l'assenso del Ministero del lavoro espresso nella riunione del 27 maggio 1994 tenutasi presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decretano:

Art. 1.

1. La società O.C.E. - Organismo di certificazione europea S.r.l., è autorizzata al rilascio di certificazioni CEE ai sensi dell'art. 10 della direttiva 89/686 per le seguenti categorie di dispositivi individuali di protezione:

guanti di protezione industriale per impieghi meccanici;

guanti di protezione per utilizzo di motoseghe;

guanti di protezione contro rischi meccanici livelli 2, 3, 4, 5;

guanti di protezione contro rischi meccanici livello 1;

filtri per la saldatura e tecniche connesse;

sistemi di posizionamento di lavoro,

imbracature per il corpo;

imbracature di posizionamento e equipaggiamenti associati;

cuffie antirumore.

2. Le certificazioni devono essere effettuate secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli della direttiva 89/686/CEE e del relativo decreto legislativo di attuazione 4 dicembre 1992, n. 475. Con periodicità trimestrale dovrà essere inviata, all'ispettorato tecnico del Ministero industria, copia delle certificazioni rilasciate.

Art. 2

1. La presente autorizzazione ha validità triennale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Previa verifica da parte dell'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, commercio e artigianato del mantenimento dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 22 marzo 1993, l'autorizzazione può essere rinnovata su specifica istanza dell'organismo.

3. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione, l'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, commercio e artigianato ed il Ministero del lavoro possono procedere a verificare in concreto lo svolgimento delle procedure di certificazione.

4. Nel caso di accertata inadeguatezza sia tecnica che procedurale, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa fino a quel momento effettuata. Nei casi di particolare gravità si procede alla revoca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GNUTTI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
MASTELLA

95A0109

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 29 dicembre 1994

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Azienda cooperativa consortile agri-alimentare - Soc. coop. a r.l.», in Foligno, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 16 settembre 1994 effettuata nei confronti della società cooperativa «Azienda cooperativa consortile agri-alimentare - Soc coop. a r.l », con sede in Foligno (Perugia),

in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Azienda cooperativa consortile agri-alimentare - Soc. coop. a r.l.», con sede in Foligno (Perugia), in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Paolo Biavati in data 26 maggio 1980, repertorio n. 113960, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Susanna Bugiardi, nata a Perugia il 25 luglio 1959 ed ivi residente in via XIV Settembre, 53, ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1994

Il Ministro: MASTELLA

95A0146

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 dicembre 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Salò.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Lombardia n. 2/4/8270 del 24 ottobre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Salò;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il giorno 14 ottobre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 14 OTTOBRE 1994

Regione Lombardia:

conservatoria dei registri immobiliari di Salò.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 1994

p. *Il direttore generale:* COLICA

95A0110

DECRETO 9 dicembre 1994

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Bari.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Puglia e la Basilicata n. 8140 del 3 novembre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Bari;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il giorno 14 ottobre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 14 OTTOBRE 1994

Regione Puglia:

conservatoria dei registri immobiliari di Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 1994

p. *Il direttore generale:* COLICA

95A0111

DECRETO 9 dicembre 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Sondrio.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la regione Lombardia n. 2/4/8907 del 29 ottobre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Sondrio;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il giorno 24 ottobre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 24 OTTOBRE 1994

Regione Lombardia:

conservatoria dei registri immobiliari di Sondrio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 1994

p. *Il direttore generale:* COLICA

95A0112

DECRETO 9 dicembre 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Livorno.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Toscana e l'Umbria n. 3128 del 28 ottobre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Livorno;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il giorno 14 ottobre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 14 OTTOBRE 1994

Regione Toscana:

conservatoria dei registri immobiliari di Livorno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 1994

p. *Il direttore generale:* COLICA

95A0113

DECRETO 9 dicembre 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Varese.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Lombardia n. 2/4/8267 del 24 ottobre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Varese;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il giorno 14 ottobre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 14 OTTOBRE 1994

Regione Lombardia:

conservatoria dei registri immobiliari di Varese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 1994

p. *Il direttore generale:* COLICA

95A0114

DECRETO 9 dicembre 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Milano 1ª.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Lombardia n. 2/4/8216 del 24 ottobre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Milano 1ª;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il giorno 14 ottobre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 14 OTTOBRE 1994

Regione Lombardia:

conservatoria dei registri immobiliari di Milano 1ª.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 1994

p. *Il direttore generale:* COLICA

95A0115

DECRETO 9 dicembre 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Milano 2ª.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Lombardia n. 2/4/8317 del 24 ottobre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Milano 2ª;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il giorno 14 ottobre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 14 OTTOBRE 1994

Regione Lombardia:

conservatoria dei registri immobiliari di Milano 2ª.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 1994

p. *Il direttore generale:* COLICA

95A0116

DECRETO 9 dicembre 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Lodi.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Lombardia n. 2/4/8197 del 24 ottobre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Lodi;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il giorno 14 ottobre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 14 OTTOBRE 1994

Regione Lombardia.

conservatoria dei registri immobiliari di Lodi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 1994

p. *Il direttore generale:* COLICA

95A0117

DECRETO 9 dicembre 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Isernia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per il Lazio, l'Abruzzo e il Molise n. 7853 del 3 novembre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Isernia;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il giorno 14 ottobre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 14 OTTOBRE 1994

Regione Molise:

conservatoria dei registri immobiliari di Isernia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 1994

p. *Il direttore generale:* COLICA

95A0118

DECRETO 19 dicembre 1994.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale di Sanremo 1995.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1994;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1958, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della «Lotteria nazionale di Sanremo» manifestazione 1995 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1993, n. 11494, con la quale il prezzo di vendita di ciascun biglietto è stabilito in L. 5.000;

Decreta:

Art 1.

La «Lotteria nazionale di Sanremo» - manifestazione 1995 collegata con il 45° Festival della canzone italiana con inizio il 20 dicembre 1994, si concluderà il 25 febbraio 1995.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti ventotto serie di 100.000 biglietti ciascuna A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Roma presso la Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, piazza Mastai, 11, il giorno 25 febbraio 1995 alle ore 18.

Qualora per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 25 febbraio 1995 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti con i titoli delle venti canzoni finaliste della 45ª edizione del Festival della canzone italiana di Sanremo.

I biglietti abbinati seguiranno la classifica delle canzoni quale risulterà dal verdetto della giuria incaricata di giudicare e classificare le canzoni suddette ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria.

Qualora la classifica non dovesse determinare un numero sufficiente di canzoni vincitrici atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati alle canzoni partecipanti al concorso, tolti quelli corrispondenti alle canzoni eventualmente classificatesi.

In caso di guidizio «ex-aequo» di più canzoni per il primo posto della classifica, si procederà, ai fini dell'attribuzione del primo posto ad effettuare un sorteggio fra le canzoni classificatesi «ex-aequo».

Nel caso di giudizio «ex-aequo» per uno degli altri posti della classifica, il premio corrispondente a detto posto e quello immediatamente successivo verranno sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati alle canzoni in questione.

Qualora la manifestazione cui è abbinata la lotteria non dovesse avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 7.

La massa premi della lotteria sarà ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della «Lotteria nazionale di Sanremo» - manifestazione 1995 cesserà in tutte le province della Repubblica alla mezzanotte del 20 febbraio 1995.

Dopo tale data potrà essere consentito l'acquisto a fermo dei biglietti senza possibilità di resa e la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 18 del giorno 25 febbraio 1995.

È data però facoltà agli ispettori compartimentali dei monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al comitato generale per i giochi a Roma per le ore 20 del giorno 22 febbraio 1995.

Art 9.

La dott.ssa Alessandra Moia, vice dirigente coordinatore amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricata di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dalla dott.ssa Angela Antonucci, vice dirigente coordinatore amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 1994

Il direttore generale: DEL GIZZO

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1994
Registro n. 5 Monopoli, foglio n. 180

95A0119

CIRCOLARI

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 2 gennaio 1995, n. **1/95.**

Programma «Karolus» - Piano di azione 1995 per lo scambio di funzionari nazionali incaricati dell'attuazione del mercato interno.

Agli indirizzi in allegato

La Commissione europea, nel quadro del programma «Karolus», avviato sin dal 1993 per lo scambio, nell'arco di un quinquennio, di funzionari direttivi impegnati o da impegnare nell'applicazione delle norme sul mercato interno, ha diramato l'elenco dei settori di attività considerati prioritari per il 1995 ed indicati nell'unita guida del candidato.

Le amministrazioni in indirizzo sono invitate a trasmettere allo scrivente Dipartimento — possibilmente entro il 1° marzo 1995 — idonee candidature di funzionari di livello direttivo intermedio operanti nei settori di cui sopra, accompagnate da *curriculum vitae* e da particolareggiata descrizione delle mansioni svolte, utilizzando altresì il modello di scheda riportato nell'allegato II della guida.

Per quanto concerne il settore degli appalti pubblici, corre l'obbligo di far presente che, dato l'elevato numero di candidature pervenute nel passato e con riferimento alle osservazioni della stessa Commissione europea, intese a limitare nel numero le relative candidature e a consentire la partecipazione ad elementi che assicurino al programma un «effetto moltiplicatore», le candidature che perverranno potranno essere soggette a limitazioni.

I candidati, dopo una preselezione da parte del comitato incaricato di assistere il coordinatore nazionale, saranno invitati a sostenere un colloquio di accertamento delle conoscenze linguistiche e successivamente saranno segnalati alla Commissione europea per la realizzazione dei periodi di scambio che, di norma, non dovranno essere inferiori a due mesi.

Si ricorda che, nel presentare le singole candidature, le amministrazioni dovranno espressamente dichiarare la disponibilità ad assumere a proprio carico le spese di soggiorno dei candidati nella misura del 50%, secondo quanto indicato nella guida ed in base alle misure delle indennità riportate nell'allegato III alla guida stessa. Sono a carico della Commissione le spese di viaggio, il rimanente 50% delle spese di soggiorno, nonché le spese per i seminari introduttivi e finali che si terranno presso l'Istituto europeo di amministrazione pubblica di Maastricht, delegato dalla Commissione all'organizzazione pratica degli scambi.

Per ogni altra informazione potrà essere contattato, presso questo Dipartimento, il dott. Marco Muser (tel. 06-68003438, fax 06-68003321).

Il Ministro: URBANI

ALLEGATO

A tutti i Ministeri
Gabinetto
Direzione gen. AA GG e personale

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale

Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale

Ai commissari di Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al commissario dello Stato nella regione siciliana

Al rappresentante del Governo nella regione sarda

Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Al Presidente della commissione di coordinamento nella regione Valle d'Aosta

Al commissario del Governo nella provincia di Trento

Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano

Ai prefetti della Repubblica (per il tramite del Ministero dell'interno)

Alle aziende ed alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (per il tramite dei Ministeri interessati)

Ai presidenti degli enti pubblici non economici (per il tramite dei Ministeri vigilanti)

Ai presidenti degli enti di ricerca e sperimentazione (per il tramite dei Ministeri vigilanti)

Ai rettori delle università e delle istituzioni universitarie (per il tramite del Ministero della ricerca scientifca e tecnologica)

Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome (per il tramite dei rappresentanti e dei commissari di Governo)

Alle province (per il tremite dei prefetti)

Ai comuni (per il tramite dei prefetti)

Alle comunità montane (per il tramite dei prefetti)

Alle unità sanitarie locali (per il tramite delle regioni)

Agli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico (per il tramite delle regioni)

Agli istituti zooprofilattici sperimentali (per il tramite delle regioni)

Alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (per il tramite dell'Unioncamere)

Agli istituti autonomi case popolari (per il tramite dell'Aniacap)

All'A.N.C.I.

All'U.P.I.

All'U.N.C.E.M.

All'Unioncamere

All'ANIACAP

Alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano

Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA)

All'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato generale
Ufficio del coordinamento amministrativo
Dipartimento degli AA.GG. e del personale
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

Ai Ministri senza portafoglio

e, per conoscenza:

Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale - Palazzo del Quirinale

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Direzione Generale Mercato interno e affari industriali

GUIDA DEL CANDIDATO

GUIDA AL PIANO D'AZIONE COMUNITARIO PER LO SCAMBIO, TRA LE AMMINISTRAZIONI DEGLI STATI MEMBRI, DI FUNZIONARI NAZIONALI INCARICATI DELL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA NECESSARIA PER IL COMPLETAMENTO DEL MERCATO INTERNO(*)

PROGRAMMA KAROLUS

INTRODUZIONE

1. Il Consiglio delle Comunità europee ha approvato il 22 settembre 1992 una decisione per l'adozione di un piano d'azione per lo scambio, tra le amministrazioni degli Stati membri, di funzionari nazionali incaricati dell'applicazione della normativa comunitaria necessaria per il completamento del mercato interno (1). Si prevede che a tale piano d'azione, che avrà durata quinquennale a partire dal 1° gennaio 1993, parteciperanno 1900 funzionari.

2. Il piano d'azione trae la sua origine dal Libro bianco della Commissione per il completamento del mercato interno, pubblicato nel 1985. Il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri ed il mutuo riconoscimento da parte degli Stati membri delle norme in taluni settori chiave costituiscono i principi fondamentali alla base dell'obiettivo del Libro bianco.

3. Nella comunicazione intitolata "Applicazione degli strumenti per la realizzazione del mercato unico", pubblicata dalla Commissione nel settembre 1989, (2) viene evidenziata la necessità che gli Stati membri applichino la normativa comunitaria entro i termini previsti e in via prioritaria. Da allora, per controllare il livello di recepimento della normativa comunitaria negli ordinamenti giuridici nazionali, la Commissione ha pubblicato regolarmente delle comunicazioni in merito (3).

4. Nella sua prima comunicazione la Commissione illustrava le varie azioni che essa intendeva sviluppare per garantire il raggiungimento dell'obiettivo di un recepimento corretto e tempestivo nell'ordinamento giuridico nazionale. Una di queste azioni consisteva nel promuovere lo scambio, tra le amministrazioni degli Stati membri, di funzionari nazionali incaricati dell'applicazione della normativa comunitaria allo scopo di intensificare la cooperazione amministrativa. L'esigenza di tale cooperazione amministrativa si fa sempre più intensa nella fase di gestione del mercato interno a partire dal 1° gennaio 1993. L'esperienza già acquisita nel programma di scambio

(*) La presente guida non genera alcun diritto per i partecipanti
(1) GU L 286 del 1°.10.1992
(2) COM(89) 422
(3) SEC(89) 2098, COM(90) 473

MATTHAEUS, destinato ai funzionari delle dogane della Comunità, nella fase pilota del programma INTERFISC che prevede lo scambio di funzionari degli uffici tributari nazionali per le imposte indirette e nel programma per lo scambio di funzionari responsabili del settore veterinario hanno dimostrato quanto tali iniziative siano efficaci ed hanno incoraggiato il lancio di un piano d'azione per lo scambio di funzionari nazionali impegnati nell'applicazione della normativa comunitaria per il completamento del mercato interno. La fase pilota del programma, interamente finanziata dalla Commissione delle Comunità europee, si è svolta con grande successo tra il novembre 1990 ed il marzo 1991. I vantaggi che i partecipanti hanno tratto dal programma possono essere sintetizzati nella possibilità di dedicarsi interamente ad un settore per un periodo di circa due mesi, di arricchire le proprie conoscenze, di osservare i problemi da un'altra prospettiva, di confrontarsi a nuove idee, e di acquisire maggiore familiarità con i loro omologhi stranieri. Si sono inoltre creati nuovi canali di comunicazione, d'informazione e di cooperazione futura, basati su una rete di contatti personali. Tutto ciò è essenziale per migliorare l'applicazione della normativa comunitaria e preparare le amministrazioni a gestire il mercato interno dopo il 1992.

NATURA DELLE AZIONI

5. Il piano d'azione riguarda gli scambi in tutti i settori del mercato interno, salvo quelli per i quali sono già stati adottati provvedimenti particolari, ad esempio i programmi MATTHAEUS, INTERFISC e il programma per lo scambio di veterinari. Sono stati individuati alcuni settori chiave nei quali il rafforzamento della fiducia reciproca e della cooperazione potrebbe consentire ai funzionari nazionali di venire a conoscenza della prassi amministrativa seguita dagli altri Stati membri in materia di applicazione della normativa comunitaria. L'elenco di questi settori valido per il 1993 è riportato nell'allegato I.

6. Il piano d'azione intende rivolgersi a tutti coloro che si occupano dell'attuazione della normativa comunitaria, siano essi dipendenti da un'amministrazione centrale o locale o da un organismo privato delegato da tali amministrazioni a svolgere compiti di attuazione. L'iniziativa comprenderà le fasi seguenti:

- seminari di formazione saranno organizzati per i funzionari selezionati per il piano d'azione o che desiderano prendere parte al piano d'azione in un momento successivo. Essi si occuperanno delle Comunità europee e delle loro istituzioni, delle politiche comunitarie e dei recenti sviluppi per arricchire le conoscenze sulle attività comunitarie e stabilirne l'importanza per le amministrazioni nazionali in tutti gli Stati membri;

- saranno organizzati corsi di lingua, ove necessario, dalle amministrazioni degli Stati membri prima dell'inizio degli scambi, al fine di consentire ai partecipanti di trarre il massimo vantaggio dallo scambio;

- lo scambio di funzionari e delle persone provenienti dal settore privato designate dalle amministrazioni competenti avverrà tra le amministrazioni degli Stati membri a livello centrale e locale. La scambio dura, di massima, almeno due mesi;

- una relazione finale verrà elaborata sulla base della esperienza acquisita durante lo scambio;

- alla fine dello scambio, verrà organizzato un seminario durante il quale i partecipanti potranno venire a conoscenza delle informazioni raccolte e dei risultati acquisiti da altri partecipanti durante il periodo di scambio. Ciò servirà ad

ampliare il loro quadro di riferimento altrimenti limitato unicamente a due Stati membri, il proprio e quello in cui è avvenuto lo scambio. Inoltre è possibile in tal modo costruire una più vasta rete di contatti tra colleghi che lavorano nello stesso settore. Ai partecipanti sarà anche data la possibilità di esprimere una valutazione sul piano d'azione e segnalarne le lacune.

OBIETTIVI

7. Il piano d'azione si prefigge i seguenti obiettivi:

   a) ravvicinare i metodi degli Stati membri nell'applicazione della normativa comunitaria relativa al mercato unico;

   b) sensibilizzare i funzionari nazionali in merito alla dimensione europea del loro lavoro e creare un clima di reciproca fiducia tra le amministrazioni degli Stati membri incaricate di applicare la normativa comunitaria;

   c) consentire un proficuo scambio di opinioni tra le amministrazioni nazionali sul miglior modo di applicare la normativa comunitaria.

ORGANIZZAZIONE DEL PIANO D'AZIONE

8. Per l'organizzazione degli scambi gli Stati membri hanno designato un servizio responsabile nelle loro amministrazioni di gestire l'iniziativa (vedi allegato IV-II : Elenco dei coordinatori nazionali). Questo servizio è incaricato di selezionare le candidature provenienti dal proprio Stato membro, di trasmetterle alla Commissione delle Comunità europee e di provvedere a riconoscere i candidati proposti da un altro Stato membro.

9. Le candidature sono presentate alla Commissione delle Comunità europee dall'amministrazione di provenienza responsabile del coordinamento (allegato IV). Tali candidature sono stabilite sulla base del modulo contenuto nell'allegato II, accompagnato da un curriculum vitae e dalla descrizione particolareggiata del lavoro svolto presso l'amministrazione di provenienza nonché dall'indicazione precisa dei settori che si desiderano trattare presso l'amministrazione ospitante.

   La Commissione delle Comunità europee seleziona i candidati sulla base della loro formazione professionale, della loro partecipazione all'attuazione della normativa comunitaria nei settori considerati e del loro livello di conoscenza della lingua. La Commissione provvede a garantire un'equa ripartizione dei candidati dei vari Stati membri.

10. L'Istituto Europeo di Amministrazione Pubblica, Maastricht (Paesi Bassi) collabora con la Commissione delle Comunità europee nello svolgimento dei propri compiti. I servizi dell'IEAP, in collegamento con i funzionari incaricati di gestire il piano d'azione in ogni Stato membro, sono responsabili dell'organizzazione dello scambio (cfr. allegato IV).

11. Durante il suo soggiorno all'estero il funzionario partecipante deve redigere una relazione sullo scambio sulla base di un formulario inviatogli prima dell'inizio della sua visita. Al suo ritorno compilerà un questionario di valutazione inviatogli

dall'IEAP. Queste due relazioni saranno vistate dal suo superiore gerarchico ed inviate al coordinatore dello Stato membro di provenienza.

12. Il coordinatore invia alla Commissione tutti i questionari di valutazione e le relazioni dei funzionari della propria amministrazione. La Commissione ne invia copia al coordinatore nazionale del paese ospitante interessato. Una volta all'anno la Commissione trasmette agli Stati membri una sintesi di tali relazioni in quanto le informazioni in esse contenute contribuiscono all'affinamento degli strumenti necessari al completamento del mercato interno.

13. Alla fine dello scambio i funzionari prendono parte ad un seminario conclusivo.

GLOSSARIO

14. Funzionario che partecipa allo scambio

Un funzionario della pubblica amministrazione di uno Stato membro, incaricato dell'applicazione della normativa comunitaria nel settore del mercato interno, a livello nazionale, regionale o locale. La presente definizione include anche gli agenti di enti privati incaricati da dette amministrazioni di tale applicazione.

15. Servizio ospitante

L'amministrazione dello Stato membro in cui il funzionario che partecipa allo scambio deve espletare le proprie funzioni.

16. Coordinatori nazionali

I servizi designati dagli Stati membri nelle loro amministrazioni, incaricati di selezionare e presentare le candidature del proprio Stato membro, di riconoscere i candidati proposti da altri Stati membri e di servirsi da primo contatto nel proprio Stato membro per il collocamento dei funzionari che partecipano allo scambio in provenienza da altri Stati membri.

CRITERI PER GLI SCAMBI

17. I funzionari che partecipano allo scambio debbono essere incaricati dell'applicazione della normativa comunitaria nel settore del mercato interno (cfr. elenco di attività nell'allegato I).

18. Lo scambio deve interessare funzionari di livello dirigenziale intermedio così da garantire la massima diffusione dei risultati: la categoria o il grado non rivestono grande rilievo, purché il funzionario svolga funzioni di applicazione della normativa comunitaria.

19. Qualità e capacità richieste

- buona conoscenza pratica del proprio lavoro;
- capacità di comunicazione: orale, scritta e sotto il profilo linguistico;
- discrete conoscenze di base della lingua comunitaria del servizio ospitante;

CRITERI PER I SERVIZI INTERESSATI DALLO SCAMBIO

20. Adeguata sistemazione logistica sul posto di lavoro, attrezzature e servizi di supporto generale.

21. Ai funzionari ospitanti dovrebbe essere lasciato il tempo sufficiente per occuparsi dei funzionari che partecipano allo scambio.

ATTIVITA' DI LAVORO DURANTE IL PERIODO DI SCAMBIO

22. Gli Stati membri provvedono ad adottare le misure necessarie per consentire ai funzionari che partecipano allo scambio di cooperare con il servizio ospitante. E' previsto che i candidati, nell'esercizio delle loro funzioni, partecipino al normale lavoro quotidiano dell'amministrazione ospitante. Tra l'altro essi saranno impegnati essenzialmente nello studio e nella comparazione di testi di legge importanti, discussioni e colloqui di lavoro con i loro colleghi dello Stato membro ospitante, visite a varie istituzioni ed organismi ed affiancheranno i funzionari dello Stato membro ospitante nell'espletamento delle loro funzioni.

23. Per realizzare gli obiettivi generali del programma ed essere in grado di riferire i risultati in forma unificata per tutta la Comunità, i funzionari che partecipano allo scambio debbono redigere una relazione sulla base di un questionario contenente alcuni punti sui quali incentrare la propria attenzione durante il soggiorno all'estero.

24. Durante il periodo dello scambio i partecipanti continuano a percepire la loro normale retribuzione e a godere di tutti i diritti connessi con la posizione di funzionario nel proprio Stato membro.

25. Durante il periodo dello scambio la responsabilità civile del funzionario che partecipa allo scambio nell'espletamento delle sue funzioni è assimilata a quella dei funzionari del paese ospitante. I funzionari che partecipano allo scambio sono soggetti alle stesse norme applicate ai funzionari del paese ospitante in materia di segreto professionale.

FINANZIAMENTO

26. Il finanziamento di ogni scambio viene ripartito tra la Commissione delle Comunità europee e gli Stati membri. Gli Stati membri si assumono il 50% delle spese di soggiorno sostenute dal partecipante da essi inviato, mentre la Commissione fa fronte a tutte le altre spese. I moduli per la presentazione della candidatura per il piano d'azione contengono a tal fine una clausola in base alla quale l'autorità competente garantisce la partecipazione del candidato al programma e conferma che la sua amministrazione è disposta a versare la propria quota di partecipazione ai costi (cfr. allegato II).

27. Il funzionario che partecipa allo scambio ha diritto ad un'indemnità giornaliera per ogni giorno di permanenza nel paese ospitante, conformemente all'allegato III, nonché al rimborso delle spese di viaggio seguenti:

- due viaggi andata/ritorno, quando la durata dello scambio sia pari o superiore a due mesi;
- un viaggio andatá/ritorno quando eccezionalmente la durata dello scambio sia inferiore a due mesi;
- in caso di frazionamento del soggiorno, le spese di viaggio risultanti da tale frazionamento sono rimborsate alle condizioni stabilite nei due precedenti trattini, per ciascun periodo di soggiorno.

Allegati: da I a IV

ALLEGATO I (1995)

(KAROLUS - GUIDA DEL CANDIDATO - III/2410/92- IT)

SETTORI D'ATTIVITA' CONSIDERATI IDONEI NEL PIANO D'AZIONE 1995

- prodotti farmaceutici e medicinali veterinari (in particolare i funzionari con incarichi di responsabilità in materia di autorizzazione e di controllo dei medicinali - compresa la realizzazione di una rete di collegamenti telematici nel campo dell'informatica medica);

- appalti pubblici (in particolare i funzionari aventi incarichi di responsabilità nei servizi amministrativi incaricati delle procedure di aggiudicazione);

- controllo all'esportazione di determinati beni e tecnologie a duplice uso contemplati del regolamento in discussione al Consiglio, fatta salva l'applicazione delle disposizioni nazionali per la protezione dei segreti di difesa (in particolare i funzionari con incarichi di responsabilità in tema d'autorizzazione alle esportazioni e di controllo);

- controllo all'esportazione di beni culturali (in particolare i funzionari con incarichi di responsabilità in tema d'autorizzazione alle esportazioni e di controllo);

- valutazione della conformità e sorveglianza del mercato (in particolare funzionari che intervengono nell'attuazione delle direttive in materia di giocattoli, dispositivi di protezione individuale, strumenti di misura, bassa tensione, compatibilità elettromagnetica, dispositivi medici, apparecchi a gas, apparecchi a pressione, prodotti chimici, macchine, veicoli a motore, funzionari responsabili della vigilanza sulle buone pratiche di laboratorio e funzionari responsabili dell'applicazione dei diversi strumenti della politica della qualità),;

- prodotti alimentari (in particolare i funzionari incaricati del controllo ufficiale dei prodotti alimentari, conformemente alla direttiva 89/397/CEE del Consiglio (1) e alla direttiva 93/99/CEE del Consiglio (2) e i funzionari che concorrono all'elaborazione delle politiche nazionali di controllo o al supporto scientifico e tecnico dei servizi di controllo);

- settore fitosanitario (in particolare i funzionari incaricati del controllo fitosanitario dei vegetali e dei prodotti vegetali sui luoghi di produzione e ai punti di ingresso della Comunità nonché quelli incaricati dell'omologazione e del controllo nel settore dei prodotti fitofarmaceutici),

- enti creditizi, imprese di assicurazione e organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (in particolare i funzionari degli enti responsabili della vigilanza in materia);

- protezione dei consumatori nei settori seguenti : sicurezza generale dei prodotti, credito al consumo, viaggi "tutto compreso";

- gestione del trasferimento di rifiuti tra Stati membri;

- trasporti stradali (in particolare i funzionari incaricati dell'attuazione e dell'effettiva applicazione delle regolamentazioni, soprattutto in campo sociale e tecnico);

- trasporti marittimi: controllo nei porti ad opera di ispettori marittimi in ordine alla conformità delle navi alle regole internazionali in materia di sicurezza marittima e di protezione dell'ambiente;

---

(1) GU L 186 del 30.6.1989 pag. 23.
(2) GU L 290 del 24.11.1993 pag. 14

- funzionamento dei programmi statistici legati al mercato interno (in particolare programmi settoriali di scambi di beni e di servizi tra Stati membri);

- concorrenza (funzionari o personale aventi responsabilità in materia di elaborazione e di applicazione delle regole di concorrenza in materia di intese, posizioni dominanti e concentrazioni);

- libera circolazione delle persone (in particolare funzionari incaricati del rilascio dei permessi di soggiorno e delle questioni di sicurezza sociale nonché dell'applicazione dei principi della libertà di circolazione nei settori prioritari della funzione pubblica nazionale ovvero la pubblica istruzione, la sanità pubblica, la ricerca a fini civili e gli organismi pubblici che gestiscono un servizio commerciale);

- applicazione della direttiva 83/189/CEE (*) (in particolare funzionari responsabili del sistema di scambio di messaggi relativi alla notifica preliminare di progetti di regolamenti tecnici nazionali).

(*) GU L 109 del 26.4.1983 pag. 8.

ALLEGATO II

PROGRAMMA DI SCAMBIO DI FUNZIONARI

Da compilare dal candidato (A MACCHINA p.f.) e da inviare al coordinatore nazionale (cf. guida del candidato, allegato IV-II) (Allegare una descrizione del lavoro svolto nell'Amministrazione di origine ed indicare i settori di interesse nell'Amministrazione ospitante)

Cognome:........................ Nome:............................ Sesso:........................
Data di nascita: ....
Indirizzo privato:...

Telefono privato:...
Indirizzo di servizio:

Telefono:....................................... Telefax: ....
Amministrazione: ....
Servizio: ....
Funzioni:...
Conoscenze linguistiche (indicare il livello di comprensione e di espressione orale e scritta):

Sede di destinazione:
- preferenza n 1: ....
- preferenza n. 2:...

Durata del soggiorno:
Data (dal ... al...):
- preferenza n. 1:...
- preferenza n. 2:...

Servizio ospitante:
- preferenza n. 1:...
- preferenza n. 2:...

Precedenti contatti con l'amministrazione ospitante: si/ no
Precisare:
Settore del diritto comunitario oggetto della formazione: ....

Motivazione della domanda: ....

Da compilare a cura dell'amministrazione di origine :

LA FIRMA DEL PRESENTE MODULO GARANTIRA LA PARTECIPAZIONE DEL CANDIDATO AL PROGRAMMA. ESSA SARA CONSIDERATA COME UN IMPEGNO A FINANZIARE PER IL 50 % LE SPESE DI SOGGIORNO (CFR. DECISIONE 92/481/CEE DEL CONSIGLIO, ART.9 - GU L 286 DEL 1°10.1992)

Autorità responsabile
Cognome:....................................... Nome: ....
Funzioni:...
Telefono:....................................... Telefax: ....
Data:.. Firma: ....

ALLEGATO III

INDENNITA DI SOGGIORNO

L'indemnità giornaliera totale per coprire le spese di vitto e alloggio varia a seconda del paese di destinazione :

PAESE	ECU
Belgio	120
Danimarca	145
Germania	120
Grecia	120
Spagna	124
Francia	120
Irlanda	124
Italia	133
Lussemburgo	120
Paesi Bassi	120
Portogallo	120
Regno Unito	136

Quando la durata dello scambio supera un mese, l'importo dell'indennità di soggiorno è ridotto del 25% per il periodo che supera il mese.

ALLEGATO IV

INDIRIZZI UTILI

I. A LIVELLO COMUNITARIO:

Commissione delle Comunità europee
Mercato interno e affari industriali
Rue de la Loi, 200
B - 1049 BRUXELLES
Tel.: (32-2) 295.56.43/295.74.56
Telefax: (32-2) 296.09.50

Institut Européen d'Administration publique (IEAP)
O.L Vrouweplein 22
P.O. Box 1229
NL - 6201 MAASTRICHT
Tel.: (31-43) 296.222
Telex: 56892 EIPA NL
Telefax: (31-43) 296.296

II. A LIVELLO DI STATI MEMBRI:

IT- ITALIA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della funzione pubblica
Ufficio Affari Generali e Personale
Corso Vittorio Emanuele II, 116
00186 ROMA
tel.: (06) 68003438-68003306-68003324
fax: (06) 68003321

95A0099

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 627, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione».

Il decreto-legge 9 novembre 1994, n. 627, recante. «Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 266 del 14 novembre 1994.

95A0193

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1994 è stata disposta la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, in favore dei lavoratori licenziati dalle aziende edili operanti nelle aree e nei lavori sottoelencati, per i periodi indicati:

1) Area del Vallo di Diano (Salerno). Lavori di normalizzazione ed integrazione dei sistemi acquedottistici e di irrigazione e bonifica dell'area del Vallo di Diano (Salerno); lavoratori licenziati dal 21 maggio 1993:

comitato tecnico del 27 ottobre 1994;
periodo dal 21 maggio 1993 al 20 novembre 1993.

2) Area del Vallo di Diano (Salerno). Lavori di normalizzazione ed integrazione dei sistemi acquedottistici e di irrigazione e bonifica dell'area del Vallo di Diano (Salerno); lavoratori licenziati dal 21 maggio 1993:

comitato tecnico del 27 ottobre 1994;
periodo dal 21 novembre 1993 al 20 maggio 1994.

3) Area del Vallo di Diano (Salerno). Lavori di normalizzazione ed integrazione dei sistemi acquedottistici e di irrigazione e bonifica dell'area del Vallo di Diano (Salerno); lavoratori licenziati dal 21 maggio 1993:

comitato tecnico del 27 ottobre 1994;
periodo dal 21 maggio 1994 al 20 novembre 1994.

4) Area del Vallo di Diano (Salerno). Lavori di normalizzazione ed integrazione dei sistemi acquedottistici e di irrigazione e bonifica dell'area del Vallo di Diano (Salerno); lavoratori licenziati dal 21 maggio 1993:

comitato tecnico del 27 ottobre 1994,
periodo dal 21 novembre 1994 al 20 maggio 1995.

5) Area del Vallo di Diano (Salerno). Lavori di normalizzazione ed integrazione dei sistemi acquedottistici e di irrigazione e bonifica dell'area del Vallo di Diano (Salerno); lavoratori licenziati dal 21 maggio 1993:

comitato tecnico del 27 ottobre 1994;
periodo dal 21 maggio 1995 al 20 agosto 1995.

6) Area del comune di Porto Torres (Sassari). Imprese impegnate nella costruzione della diga foranea e molo di ponente del porto industriale di Porto Torres (Sassari); lavoratori licenziati dal 14 aprile 1993:
comitato tecnico del 27 ottobre 1994;
periodo dal 14 aprile 1994 al 13 ottobre 1993.

7) Area del comune di Porto Torres (Sassari). Imprese impegnate nella costruzione della diga foranea e molo di ponente del porto industriale di Porto Torres (Sassari); lavoratori licenziati dal 14 aprile 1993:
comitato tecnico del 27 ottobre 1994,
periodo dal 14 ottobre 1993 al 13 aprile 1994.

8) Area del comune di Porto Torres (Sassari). Imprese impegnate nella costruzione della diga foranea e molo di ponente del porto industriale di Porto Torres (Sassari), lavoratori licenziati dal 14 aprile 1993:
comitato tecnico del 27 ottobre 1994;
periodo dal 14 aprile 1994 al 13 ottobre 1994.

9) Area del comune di Porto Torres (Sassari) Imprese impegnate nella costruzione della diga foranea e molo di ponente del porto industriale di Porto Torres (Sassari); lavoratori licenziati dal 14 aprile 1993:
comitato tecnico del 27 ottobre 1994;
periodo dal 14 aprile 1994 al 13 aprile 1995.

10) Area del comune di Porto Torres (Sassari) Imprese impegnate nella costruzione della diga foranea e molo di ponente del porto industriale di Porto Torres (Sassari), lavoratori licenziati dal 14 aprile 1993.
comitato tecnico del 27 ottobre 1994;
periodo dal 14 aprile 1995 al 13 luglio 1995

11) Area del comune di Palermo. Imprese impegnate nella realizzazione della nuova casa circondariale di Palermo; lavoratori licenziati dal 30 maggio 1992:
comitato tecnico del 27 ottobre 1994;
periodo dal 30 maggio 1992 al 29 novembre 1992.

12) Area del comune di Palermo. Imprese impegnate nella realizzazione della nuova casa circondariale di Palermo; lavoratori licenziati dal 30 maggio 1992:
comitato tecnico del 27 ottobre 1994;
periodo dal 30 novembre 1992 al 29 maggio 1993.

13) Area del comune di Palermo. Imprese impegnate nella realizzazione della nuova casa circondariale di Palermo; lavoratori licenziati dal 30 maggio 1992:
comitato tecnico del 27 ottobre 1994,
periodo dal 30 maggio 1993 al 29 novembre 1993.

14) Area del comune di Palermo. Imprese impegnate nella realizzazione della nuova casa circondariale di Palermo; lavoratori licenziati dal 30 maggio 1992:
comitato tecnico del 27 ottobre 1994,
periodo dal 30 novembre 1993 al 29 maggio 1994.

15) Area del comune di Palermo Imprese impegnate nella realizzazione della nuova casa circondariale di Palermo; lavoratori licenziati dal 30 maggio 1992.
comitato tecnico del 27 ottobre 1994;
periodo dal 30 maggio 1994 al 29 agosto 1994.

16) Area del comune di Caserta. Imprese impegnate nella costruzione e completamento dei collettori dell'area casertana. Legge n. 64/86 I e II stralcio, prog b/1064 e 2709; lavoratori licenziati dal 14 marzo 1993:
comitato tecnico del 27 ottobre 1994;
periodo dal 14 marzo 1993 al 13 settembre 1993.

17) Area del comune di Caserta. Imprese impegnate nella costruzione e completamento dei collettori dell'area casertana. Legge n. 64/86 I e II stralcio, prog. b/1064 e 2709; lavoratori licenziati dal 14 marzo 1993:
comitato tecnico del 27 ottobre 1994;
periodo dal 14 settembre 1993 al 13 marzo 1994.

18) Area del comune di Caserta. Imprese impegnate nella costruzione e completamento dei collettori dell'area casertana Legge n 64/86 I e II stralcio, prog. b/1064 e 2709; lavoratori licenziati dal 14 marzo 1993:

comitato tecnico del 27 ottobre 1994;
periodo dal 14 marzo 1994 al 13 settembre 1994.

19) Area del comune di Caserta. Imprese impegnate nella costruzione e completamento dei collettori dell'area casertana. Legge n 64/86 I e II stralcio, prog. b/1064 e 2709; lavoratori licenziati dal 14 marzo 1993

comitato tecnico del 27 ottobre 1994;
periodo dal 14 settembre 1994 al 13 marzo 1995

20) Area del comune di Caserta. Imprese impegnate nella costruzione e completamento dei collettori dell'area casertana. Legge n. 64/86 I e II stralcio, prog. b/1064 e 2709, lavoratori licenziati dal 14 marzo 1993:

comitato tecnico del 27 ottobre 1994,
periodo dal 14 marzo 1995 al 13 giugno 1995.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1994 è stata disposta la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, in favore dei lavoratori licenziati dalle aziende edili operanti nelle aree e nei lavori sottoelencati, per i periodi indicati:

1) Area del comune di S. Pietro di Caridà (Reggio Calabria). Imprese impegnate nella costruzione della diga sul Metrano in località Castagnola; lavoratori licenziati dall'11 ottobre 1993.

comitato tecnico del 9 novembre 1994;
periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 aprile 1994.

2) Area del comune di S. Pietro di Caridà (Reggio Calabria). Imprese impegnate nella costruzione della diga sul Metrano in località Castagnola; lavoratori licenziati dall'11 ottobre 1993:

comitato tecnico del 9 novembre 1994;
periodo dall'11 aprile 1994 al 10 ottobre 1994.

3) Area del comune di S. Pietro di Caridà (Reggio Calabria). Imprese impegnate nella costruzione della diga sul Metrano in località Castagnola, lavoratori licenziati dall'11 ottobre 1993:

comitato tecnico del 9 novembre 1994;
periodo dall'11 ottobre 1994 al 10 aprile 1995.

4) Area del comune di S. Pietro di Caridà (Reggio Calabria). Imprese impegnate nella costruzione della diga sul Metrano in località Castagnola; lavoratori licenziati dall'11 ottobre 1993:

comitato tecnico del 9 novembre 1994,
periodo dall'11 aprile 1995 al 10 ottobre 1995.

5) Area del comune di S. Pietro di Caridà (Reggio Calabria). Imprese impegnate nella costruzione della diga sul Metrano in località Castagnola; lavoratori licenziati dall'11 ottobre 1993:

comitato tecnico del 9 novembre 1994;
periodo dall'11 ottobre 1995 al 10 gennaio 1996.

6) Area del comune di Palermo Imprese impegnate nel raddoppio ferroviario Notarbartolo-Punta Raisi, lavoratori licenziati dal 26 agosto 1991:

comitato tecnico del 9 novembre 1994;
periodo dal 26 agosto 1991 al 25 febbraio 1992

7) Area del comune di Palermo. Imprese impegnate nel raddoppio ferroviario Notarbartolo-Punta Raisi, lavoratori licenziati dal 26 agosto 1991.

comitato tecnico del 9 novembre 1994;
periodo dal 26 febbraio 1992 al 25 agosto 1992.

8) Area del comune di Palermo Imprese impegnate nel raddoppio ferroviario Notarbartolo-Punta Raisi; lavoratori licenziati dal 26 agosto 1991:

comitato tecnico del 9 novembre 1994,
periodo dal 26 agosto 1992 al 25 febbraio 1993.

9) Area del comune di Palermo. Imprese impegnate nel raddoppio ferroviario Notarbartolo-Punta Raisi; lavoratori licenziati dal 26 agosto 1991:

comitato tecnico del 9 novembre 1994,
periodo dal 26 febbraio 1993 al 25 agosto 1993

10) Area del comune di Palermo — Imprese impegnate nel raddoppio ferroviario Notarbartolo-Punta Raisi, lavoratori licenziati dal 26 agosto 1991:

comitato tecnico del 9 novembre 1994;
periodo dal 26 agosto 1993 al 25 novembre 1993.

11) Area del comune di Altilia (Cosenza). — Imprese impegnate nei lavori di risanamento dei viadotti compresi tra km 203,196 e 286,700 dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, lavoratori licenziati dal 21 marzo 1993:

comitato tecnico del 9 novembre 1994,
periodo dal 21 marzo 1993 al 20 settembre 1993

12) Area del comune di Altilia (Cosenza). — Imprese impegnate nei lavori di risanamento dei viadotti compresi tra km 203,196 e 286,700 dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria; lavoratori licenziati dal 21 marzo 1993:

comitato tecnico del 9 novembre 1994;
periodo dal 21 settembre 1993 al 20 marzo 1994.

13) Area del comune di Altilia (Cosenza) — Imprese impegnate nei lavori di risanamento dei viadotti compresi tra km 203,196 e 286,700 dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, lavoratori licenziati dal 21 marzo 1993:

comitato tecnico del 9 novembre 1994,
periodo dal 21 marzo 1994 al 20 settembre 1994.

14) Area del comune di Altilia (Cosenza). — Imprese impegnate nei lavori di risanamento dei viadotti compresi tra km 203,196 e 286,700 dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria; lavoratori licenziati dal 21 marzo 1993:

comitato tecnico del 9 novembre 1994;
periodo dal 21 settembre 1994 al 20 marzo 1995.

15) Area del comune di Altilia (Cosenza). — Imprese impegnate nei lavori di risanamento dei viadotti compresi tra km 203,196 e 286,700 dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria; lavoratori licenziati dal 21 marzo 1993:

comitato tecnico del 9 novembre 1994;
periodo dal 21 marzo 1995 al 20 giugno 1995.

16) Area del comune di Aversa (Caserta). — Imprese impegnate nella ristrutturazione ed ammodernamento della ferrovia Alifana nel tratto Melito-Aversa; lavoratori licenziati dal 30 gennaio 1993.

comitato tecnico del 9 novembre 1994;
periodo dal 30 gennaio 1993 al 29 luglio 1993.

17) Area del comune di Aversa (Caserta). — Imprese impegnate nella ristrutturazione ed ammodernamento della ferrovia Alifana nel tratto Melito-Aversa, lavoratori licenziati dal 30 gennaio 1993:

comitato tecnico del 9 novembre 1994;
periodo dal 30 luglio 1993 al 29 gennaio 1994.

18) Area del comune di Aversa (Caserta) — Imprese impegnate nella ristrutturazione ed ammodernamento della ferrovia Alifana nel tratto Melito-Aversa; lavoratori licenziati dal 30 gennaio 1993:

comitato tecnico del 9 novembre 1994;
periodo dal 30 gennaio 1994 al 29 luglio 1994

19) Area del comune di Aversa (Caserta). — Imprese impegnate nella ristrutturazione ed ammodernamento della ferrovia Alifana nel tratto Melito-Aversa, lavoratori licenziati dal 30 gennaio 1993:

comitato tecnico del 9 novembre 1994,
periodo dal 30 luglio 1994 al 29 gennaio 1995.

20) Area del comune di Aversa (Caserta) — Imprese impegnate nella ristrutturazione ed ammodernamento della ferrovia Alifana nel tratto Melito-Aversa, lavoratori licenziati dal 30 gennaio 1993

comitato tecnico del 9 novembre 1994;
periodo dal 30 gennaio 1995 al 29 aprile 1995.

21) Area del comune di Cefalù (Palermo). — Imprese impegnate nella realizzazione dell'autostrada Messina-Palermo, lotto 31-*bis*; lavoratori licenziati dal 5 febbraio 1993.

comitato tecnico del 9 novembre 1994;
periodo dal 5 febbraio 1993 al 4 agosto 1993

22) Area del comune di Cefalù (Palermo) - Imprese impegnate nella realizzazione dell'autostrada Messina-Palermo, lotto 31-*bis*, lavoratori licenziati dal 5 febbraio 1993:

comitato tecnico del 9 novembre 1994,
periodo dal 5 agosto 1993 al 4 febbraio 1994

23) Area del comune di Cefalù (Palermo) — Imprese impegnate nella realizzazione dell'autostrada Messina-Palermo, lotto 31-*bis*, lavoratori licenziati dal 5 febbraio 1993:

comitato tecnico del 9 novembre 1994;
periodo dal 5 febbraio 1994 al 4 agosto 1994

24) Area del comune di Cefalù (Palermo) - Imprese impegnate nella realizzazione dell'autostrada Messina-Palermo, lotto 31-*bis*; lavoratori licenziati dal 5 febbraio 1993.

comitato tecnico del 9 novembre 1994,
periodo dal 5 agosto 1994 al 4 febbraio 1995.

25) Area del comune di Cefalù (Palermo) — Imprese impegnate nella realizzazione dell'autostrada Messina-Palermo, lotto 31-*bis*; lavoratori licenziati dal 5 febbraio 1993.

comitato tecnico del 9 novembre 1994;
periodo dal 5 febbraio 1995 al 4 maggio 1995.

26) Area dei comuni di Spezzano Sila e Spezzano Piccolo (Cosenza) Imprese impegnate nei lavori di costruzione strada a scorrimento veloce Cosenza-Crotone tratto Camigliatello-Sculca; lavoratori licenziati dal 27 novembre 1992:

comitato tecnico del 9 novembre 1994;
periodo dal 27 novembre 1992 al 26 maggio 1993.

27) Area dei comuni di Spezzano Sila e Spezzano Piccolo (Cosenza). — Imprese impegnate nei lavori di costruzione strada a scorrimento veloce Cosenza-Crotone tratto Camigliatello-Sculca; lavoratori licenziati dal 27 novembre 1992:

comitato tecnico del 9 novembre 1994;
periodo dal 27 maggio 1993 al 26 novembre 1993.

28) Area dei comuni di Spezzano Sila e Spezzano Piccolo (Cosenza). — Imprese impegnate nei lavori di costruzione strada a scorrimento veloce Cosenza-Crotone tratto Camigliatello-Sculca; lavoratori licenziati dal 27 novembre 1992.

comitato tecnico del 9 novembre 1994;
periodo dal 27 novembre 1993 al 26 maggio 1994.

29) Area dei comuni di Spezzano Sila e Spezzano Piccolo (Cosenza). — Imprese impegnate nei lavori di costruzione strada a scorrimento veloce Cosenza-Crotone tratto Camigliatello-Sculca; lavoratori licenziati dal 27 novembre 1992:

comitato tecnico del 9 novembre 1994;
periodo dal 27 maggio 1994 al 25 novembre 1994.

30) Area dei comuni di Spezzano Sila e Spezzano Piccolo (Cosenza) — Imprese impegnate nei lavori di costruzione strada a scorrimento veloce Cosenza-Crotone tratto Camigliatello-Sculca, lavoratori licenziati dal 27 novembre 1992:

comitato tecnico del 9 novembre 1994,
periodo dal 26 novembre 1994 al 25 febbraio 1995

31) Area del comune di Valva (Salerno) — Imprese impegnate nei lavori di ricostruzione abitativa ed infrastrutturale del comune di Valva (Salerno), lavoratori licenziati dal 20 maggio 1993

comitato tecnico del 9 novembre 1994;
periodo dal 20 maggio 1993 al 19 novembre 1993.

32) Area del comune di Valva (Salerno) — Imprese impegnate nei lavori di ricostruzione abitativa ed infrastrutturale del comune di Valva (Salerno); lavoratori licenziati dal 20 maggio 1993:

comitato tecnico del 9 novembre 1994;
periodo dal 20 novembre 1993 al 19 maggio 1994.

33) Area del comune di Valva (Salerno) - Imprese impegnate nei lavori di ricostruzione abitativa ed infrastrutturale del comune di Valva (Salerno), lavoratori licenziati dal 20 maggio 1993

comitato tecnico del 9 novembre 1994,
periodo dal 20 maggio 1994 al 19 novembre 1994

34) Area del comune di Valva (Salerno) — Imprese impegnate nei lavori di ricostruzione abitativa ed infrastrutturale del comune di Valva (Salerno), lavoratori licenziati dal 20 maggio 1993:

comitato tecnico del 9 novembre 1994,
periodo dal 20 novembre 1994 al 19 maggio 1995

35) Area del comune di Valva (Salerno) — Imprese impegnate nei lavori di ricostruzione abitativa ed infrastrutturale del comune di Valva (Salerno); lavoratori licenziati dal 20 maggio 1993:

comitato tecnico del 9 novembre 1994;
periodo dal 20 maggio 1995 al 19 agosto 1995

36) Area dei comuni di Pertosa, Petina, Sicignano degli Alburni e Casalbuono (Salerno). — Imprese impegnate nei lavori di realizzazione viadotti ricadenti lungo l'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria; lavoratori licenziati dal 24 settembre 1993:

comitato tecnico del 9 novembre 1994,
periodo dal 24 settembre 1993 al 23 marzo 1994

37) Area dei comuni di Pertosa, Petina, Sicignano degli Alburni e Casalbuono (Salerno). — Imprese impegnate nei lavori di realizzazione viadotti ricadenti lungo l'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria; lavoratori licenziati dal 24 settembre 1993:

comitato tecnico del 9 novembre 1994;
periodo dal 24 marzo 1993 al 23 settembre 1994.

38) Area dei comuni di Pertosa, Petina, Sicignano degli Alburni e Casalbuono (Salerno). — Imprese impegnate nei lavori di realizzazione viadotti ricadenti lungo l'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria; lavoratori licenziati dal 24 settembre 1993:

comitato tecnico del 9 novembre 1994,
periodo dal 24 settembre 1994 al 23 marzo 1995

39) Area dei comuni di Pertosa, Petina, Sicignano degli Alburni e Casalbuono (Salerno) — Imprese impegnate nei lavori di realizzazione viadotti ricadenti lungo l'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria; lavoratori licenziati dal 24 settembre 1993:

comitato tecnico del 9 novembre 1994,
periodo dal 24 marzo 1995 al 23 settembre 1995.

40) Area dei comuni di Pertosa, Petina, Sicignano degli Alburni e Casalbuono (Salerno) — Imprese impegnate nei lavori di realizzazione viadotti ricadenti lungo l'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, lavoratori licenziati dal 24 settembre 1993:

comitato tecnico del 9 novembre 1994,
periodo dal 24 settembre 1995 al 23 dicembre 1995

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1994 è stato disposto che i lavoratori licenziati entro il 10 agosto 1991 dalle aziende edili operanti nelle aree e nei lavori sottoelencati, già percettori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, commi 3 e 4, della legge 1° giugno 1991, n. 169, del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, continuino a beneficiare del predetto trattamento a far data dall'11 agosto 1991 per un periodo pari a 27 mesi, ridotto del numero massimo di 180 giorni:

1) Area del comune di S. Filippo del Mela (Messina) Imprese operanti nel cantiere di riconversione della centrale Enel; lavoratori licenziati dal 2 maggio 1989:

delibera CIPI: 25 marzo 1992;
primo decreto ministeriale: 21 aprile 1992.

95A0168

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1994 è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° giugno 1994 al 31 maggio 1995, della ditta S c. a r.l Cooperativa libera stampa, sede in Livorno e unità di Livorno

A seguito dell'accertamento di cui sopra è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37, della legge 5 agosto 1981, n 416, dipendenti dalla S c. a r.l Cooperativa libera stampa, sede in Livorno unità di Livorno per il periodo dal 1° giugno 1994 al 31 maggio 1995

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1994 è accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° giugno 1993 al 31 maggio 1995, della ditta S.p a. S E S. - Società editrice sportiva, sede in Torino e unità di Torino.

A seguito dell'accertamento di cui all'art 1, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art 37, della legge 5 agosto 1981, n. 416, dipendenti dalla S p.a S E S - Società editrice sportiva, sede in Torino e unità di Torino per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 31 maggio 1994

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1994 è accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 15 novembre 1993 al 14 novembre 1995, della ditta S p a. Lancio edizioni, sede in Roma e unità di Roma

A seguito dell'accertamento di cui all'art 1, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a Lancio edizioni sede in Roma e unita di Roma per il periodo dal 15 maggio 1994 al 14 novembre 1994

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1994 è accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge 416/81, relativamente al periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 febbraio 1996, della ditta S.p a Armando Curcio editore, sede in Roma e unità di Monterotondo (Roma).

A seguito dell'accertamento di cui all'art. 1, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. Armando Curcio editore, sede in Roma e unità di Monterotondo (Roma) per il periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 agosto 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/88, citata in preambolo.

95A0169

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 30 novembre 1994 è stata accertata la condizione di cui all'art 35, classe terza, legge n 416/1981, della ditta S.r l Exclusive dal 27 maggio 1993 Enterprice, sede in S Anastasia e unità di S. Anastasia (Napoli), per il periodo dal 22 marzo 1993 al 21 marzo 1995.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Exclusive dal 27 maggio 1993 Enterprice, sede in S. Anastasia (Napoli) e unità di S. Anastasia (Napoli), per il periodo dal 22 marzo 1993 al 21 settembre 1993 e annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6 luglio 1994, n. 15441

La corresponsione del trattamento, è prorogata dal 22 settembre 1993 al 21 marzo 1994.

La corresponsione del trattamento, è ulteriormente prorogata dal 22 marzo 1994 al 21 settembre 1994.

La corresponsione del trattamento, è ulteriormente prorogata dal 22 settembre 1994 al 21 marzo 1995.

Contributo addizionale: no dalla data del fallimento, 8 settembre 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1994 è stata accertata la condizione di cui all'art 35, comma terzo, legge n 416/1981, della ditta S.r l Offset meridionale, sede in Napoli e unità di Napoli per il periodo dal 21 dicembre 1992 al 20 dicembre 1994.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Offset meridionale, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 21 dicembre 1992 al 20 giugno 1993 e annulla e sostituisce il decreto ministeriale 15 luglio 1994, n. 15539.

La corresponsione del trattamento, è prorogata dal 21 giugno 1993 al 20 dicembre 1993

La corresponsione del trattamento, è ulteriormente prorogata dal 21 dicembre 1993 al 20 giugno 1994.

La corresponsione del trattamento, è ulteriormente prorogata dal 21 giugno 1994 al 20 dicembre 1994.

Contributo addizionale: no dalla data del fallimento, 31 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1994

1) in attuazione della delibera C.I.P I del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 28 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S p.a. Galvotek, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 28 marzo 1993 al 27 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1993 con decorrenza 28 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreti ministeriali 30 novembre 1994

1) in attuazione della delibera C I P I del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dall'8 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S p.a B.rra Peroni industriale, con sede in Roma e unità di Bari, per il periodo dall'8 marzo 1994 al 7 settembre 1994

Istanza aziendale presentata il 7 aprile 1994 con decorrenza 8 marzo 1994.

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 14 aprile 1993 con effetto dal 9 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Magnaghi Napoli, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 9 settembre 1993 all'8 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1993 con decorrenza 9 settembre 1993.

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 14 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Nuova Mineraria Silius, con sede in Silius (Cagliari) e unità di Laveria Assemini (Cagliari), Miniere Silius (Cagliari) e uffici di Cagliari, per il periodo dal 14 marzo 1994 al 13 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1994 con decorrenza 14 marzo 1994.

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 1° settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. I.C.I. International Chemical Industry, con sede in Roma e unità di Cellole (Caserta), per il periodo dal 1° settembre 1993 al 28 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 1° settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 4 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Norasac, con sede in Mugnano (Napoli) e unità di Mugnano (Napoli), per il periodo dal 4 novembre 1992 al 3 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 5 dicembre 1992 con decorrenza 4 novembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 4 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. D'Angelo, con sede in Casalnuovo (Napoli) e unità di Casalnuovo (Napoli), per il periodo dal 15 aprile 1994 al 3 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1994 con decorrenza 4 novembre 1993.

Art. 2, comma 4, legge n. 223/1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreti ministeriali 30 novembre 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma di crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 19 luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Keller, con sede in Palermo e unità di Palermo, per il periodo dal 19 gennaio 1994 al 15 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 gennaio 1994 con decorrenza 19 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 15732/5 del 27 luglio 1994.

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 1° febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. I.C.I., con sede in Napoli e unità di Lombardia, Emilia-Romagna, Campania e Puglia, per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 30 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 2 febbraio 1994 con decorrenza 1° febbraio 1994.

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 17 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fidia Research Sud, con sede in Siracusa e unità di Siracusa, per il periodo dal 17 maggio 1994 al 16 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1994 con decorrenza 17 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura di Pordenone con sede in Pordenone e unità in Pordenone, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984 n. 863, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 32 ore medie settimanali nei confronti di 18 lavoratori; da 36 a 30 ore medie settimanali nei confronti di 64 lavoratori su un organico di 84, per il periodo dal 14 giugno 1993 al 1° ottobre 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 9 maggio 1994, n. 15007.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Invernizzi Costruzioni Generali, con sede in Valbrembo (Bergamo), e cantieri in provincia di Bergamo, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 aprile 1994 al 13 ottobre 1994.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è prorogata dal 14 ottobre 1994 al 13 aprile 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Coop. Agricola Valle Maira, con sede in Villar San Costanzo (Cuneo) e unità in Villar San Costanzo (Cuneo), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 agosto 1994 al 13 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Redex-Tecnowatt, con sede in Pianezza (Torino) e unità in Pianezza (Torino), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 aprile 1994 al 12 ottobre 1994.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è prorogata dal 13 ottobre 1994 al 12 aprile 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. F.lli Nicolini di Angelo Nicolini & C., con sede in Arosio (Como) e unità in Arosio (Como), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° aprile 1994 al 30 settembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ediltorino di Cardillo Serafino, con sede in Torino e unità in Torino, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 febbraio 1994 al 9 agosto 1994.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è prorogata dal 10 agosto 1994 al 9 febbraio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mario Ciceri, con sede in Pedrengo (Bergamo) e unità in Pedrengo (Bergamo), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 gennaio 1994 al 16 luglio 1994.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è prorogata dal 17 gennaio 1994 al 16 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La semilavorati, con sede in Lainate (Milano) e unità in Lainate (Milano), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 aprile 1994 al 25 ottobre 1994.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è prorogata dal 26 ottobre 1994 al 25 aprile 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Minini di Cipriano, Costanzo e Pietro Minini, con sede in Bergamo e unità in Cerro Maggiore (Milano), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 marzo 1994 al 13 settembre 1994.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è prorogata dal 14 settembre 1994 al 13 marzo 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Impresa Rodolfo Viganò, con sede in Milano e unità in Cesano Boscone (Milano), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 gennaio 1994 all'11 luglio 1994.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è prorogata dal 12 luglio 1994 all'11 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. So.Co.Gen., con sede in Milano ora Catania e unità in Milano, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 marzo 1994 al 15 settembre 1994.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è prorogata dal 16 settembre 1994 al 15 marzo 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cesare Sacconaghi e Figli, con sede in Milano e unità in Corbetta (Milano), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 novembre 1993 al 3 maggio 1994.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è prorogata dal 4 maggio 1994 al 3 novembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceramica castellania stoviglierie, con sede in Civitacastellana (Viterbo) e unità in Civitacastellana (Viterbo), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 maggio 1994 al 4 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Comat, con sede in Taranto e unità in Taranto, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° agosto 1993 al 31 gennaio 1994.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è prorogata dal 1° febbraio 1994 al 31 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Linea C., con sede in Carate Brianza (Milano) e unità in Carate Brianza (Milano), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 novembre 1993 al 7 maggio 1994.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è prorogata dall'8 maggio 1994 al 7 novembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cold Warm, con sede in Torino e unità in Orbassano (Torino), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° aprile 1994 al 30 settembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Satil, con sede in Trino Vercellese (Vercelli) e unità in Trino Vercellese (Vercelli), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 marzo 1994 al 29 settembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni donna più, con sede in Nardò (Lecce) e unità in Nardò (Lecce), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 ottobre 1993 al 26 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Thermomec, con sede in Vigonza (Padova) e unità in Vigonza (Padova), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 ottobre 1993 al 14 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Siver, con sede in Abbiategrasso (Milano) e unità in Abbiategrasso (Milano), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 febbraio 1994 al 10 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elcat, con sede in Rivoli (Torino) e unità in Bairo Canavese (Torino), Pofi (Frosinone), Rivoli (Torino) e Termini Imerese (Catania), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 febbraio 1994 al 4 agosto 1994.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è prorogata dal 5 agosto 1994 al 4 febbraio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L'Asfalto Ansani, con sede in Milano e unità in Opera (Milano), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 marzo 1994 al 27 settembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Linea Meat, con sede in Bari e unità in Pignataro Maggiore (Caserta) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 marzo 1994 al 6 settembre 1994.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è prorogata dal 7 settembre 1994 al 6 marzo 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie tessili friulane, con sede in Codroipo (Udine) e unità in Codroipo (Udine), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 febbraio 1994 al 27 agosto 1994.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è prorogata dal 28 agosto 1994 al 5 novembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1994 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Giusi confezioni di Antonacci G. & C., con sede in Villa Raspa di Spoltore (Pescara) stabilimento/i in Villa Raspa di Spoltore (Pescara), per il periodo dal 7 gennaio 1992 al 6 luglio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. Fasano, con sede in Taranto e unità in Contessa Entellina (Palermo), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° agosto 1993 al 31 gennaio 1994.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è prorogata dal 1° febbraio 1994 al 31 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Leopoldo Pontiggia, con sede in Varese e unità in Varese, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 novembre 1993 al 18 maggio 1994.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è prorogata dal 19 maggio 1994 al 26 settembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. HI-G d'Italia, con sede in Cisterna di Latina (Latina), e unità in Cisterna di Latina (Latina), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 maggio 1994 al 17 novembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

95A0170

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 12 gennaio 1995

Dollaro USA	1624,48
ECU	2001,36
Marco tedesco	1057,81
Franco francese	306,10
Lira sterlina	2531,75
Fiorino olandese	943,42
Franco belga	51,371
Peseta spagnola	12,129
Corona danese	268,13
Lira irlandese	2505,92
Dracma greca	6,802
Escudo portoghese	10,245
Dollaro canadese	1146,02
Yen giapponese	16,310
Franco svizzero	1260,65
Scellino austriaco	150,33
Corona norvegese	241,33
Corona svedese	216,46
Marco finlandese	342,50
Dollaro australiano	1249,23

95A0214

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 dicembre 1994

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 19 dicembre 1994 relativi alla emissione dei buoni ordinari del Tesoro fissata per il 30 dicembre 1994, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novanta giorni con scadenza il 30 marzo 1995 è di L. 97,88, quello dei buoni a centottantadue giorni con scadenza il 30 giugno 1995 è di L. 95,49 e quello dei buoni a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 29 dicembre 1995 è di L. 90,55, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

95A0194

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende

Con decreto interministeriale 20 dicembre 1994, è stata modificata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende già rilasciata alla società Euramerica fiduciaria e di revisione S.p.a., con modificazione della denominazione sociale in Euramerica Gestioni S.p.a. e con limitazione dell'attività fiduciaria esercitabile alla sola attività di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari.

Con decreto interministeriale 20 dicembre 1994, è stata modificata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende già rilasciata alla società Prime fiduciaria S.p.a , con modificazione della denominazione sociale in Monte Paschi fiduciaria S.p a. e con trasferimento della sede sociale da Milano a Siena.

95A0135

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 3, recante: «Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 5 del 7 gennaio 1995).

All'art. 14, comma 5, del decreto-legge specificato in epigrafe, in luogo delle parole « ... e 7 settembre 1994, n. 530, ovvero ... », leggasi: « ... 7 settembre 1994, n. 530 *e 7 novembre 1994, n. 619*, ovvero ... »

95A0213

Comunicato relativo al provvedimento del Ministro della sanità - Presidente della Commissione unica del farmaco 24 novembre 1994 concernente: «Modificazioni ed integrazioni al provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali, e successive modificazioni». (Provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 1995).

Nel provvedimento citato in epigrafe, a pag. 10 dell'allegato 2, riportato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al 12° rigo, in corrispondenza della specialità: «DIEZIME» sotto la voce «Confezione», dove è scritto: «IM *IV* 1 FL 1 G + 1 F SOLV 4 ML», leggasi «IM 1 FL 1 G + 1 F SOLV 4 ML», inoltre, nel medesimo rigo, sotto il numero: «Cod. conf.», dove è scritto: «*027940042*», leggasi «*027940030*»

95A0212

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 2, recante: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 5 del 7 gennaio 1995).

All'art. 20, comma 1, del decreto-legge citato in epigrafe, riportato alla pag. 13 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto « ... del capitolo 2997 per lire *155.900.000* ... », si legga « ... del capitolo 2997 per lire *153.900.000* ... »

95A0210

Comunicato relativo al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dell'ambiente in data 19 dicembre 1994 concernente: «Disposizioni sulla limitazione delle emissioni sonore dei veicoli subsonici a reazione in conformità del programma di azione della CEE in materia ambientale». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 1995).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti rettifiche:

nel titolo riportato sia a pag. 2 del sommario, che a pag. 30, prima colonna, dove è scritto: «Disposizioni sulla limitazione delle emissioni sonore dei *veicoli* subsonici ...», leggasi: «Disposizioni sulla limitazione delle emissioni sonore dei *velivoli* subsonici ...»;

nella medesima pag. 30, seconda colonna, all'art. 1, primo comma, ottavo rigo, dove è scritto: « ... *dalla* norme dell'allegato 16, ... », leggasi: «... *dalle* norme dell'allegato 16, ...»;

inoltre a pag. 31, seconda colonna, nell'allegato *A*, al primo rigo, dove è scritto «Annesso 16 ICAO - Edizione *1968*», leggasi «Annesso 16 ICAO - Edizione *1988*»;

infine, all'inizio del medesimo allegato *A*, deve essere apposta la dicitura «*(VERSIONE NON UFFICIALE)*»

95A0159

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale 10

◇ **TERAMO**
CARTOLIBRERIA FANI
Via Carducci, 54

BASILICATA

◇ **MATERA**
MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S A S
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

FERRARA
LIBRERIA CENTRALE
Corso Martiri Liberta, 63

FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
GARZANTI EDITORE
Palazzo dell'Università

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA FLORIANI
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 162
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **IGLESIAS**
LIBRERIA DUOMO
Via Roma, 56/58

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
CARTOLERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. **357.000**
- semestrale . . . . L. **195.500**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. **65.500**
- semestrale . . . . L. **46.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. **200.000**
- semestrale . . . . L. **109.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. **65.000**
- semestrale . . . . L. **45.500**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. **199.500**
- semestrale . . . . L. **108.500**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. **687.000**
- semestrale . . . . L. **379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* . . . . L. **2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . L. **124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . L. **81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . L. **7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate . . . . L. **1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna . . . . L. **1.500**
per ogni 96 pagine successive . . . . L. **1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata . . . . L. **4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . L. **336.000**
Abbonamento semestrale . . . . L. **205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189